

Il Senato,

premessi che:

la pena di morte non è, ancora, espressamente vietata dalle norme internazionali, tuttavia, la dichiarazione universale dei diritti umani garantisce il diritto alla vita e vieta tortura e pene crudeli;

un significativo passo in avanti verso l'abolizione esplicita è stato fatto con il patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) del 1966, che, all'articolo 6, per cui non sono previste deroghe, prende una posizione chiaramente abolizionista, sancendo, al comma 1, che: "Il diritto alla vita è inerente alla persona umana";

il commento ufficiale che ha fatto l'ONU, tramite il comitato per i diritti umani, al citato articolo 6 è stato: "Il diritto alla vita è il diritto supremo, al quale non è possibile alcuna deroga, nemmeno in tempo di emergenza pubblica che minacci la vita della nazione (...) gli Stati (...) sono obbligati a ridurre l'applicazione della pena di morte ai crimini più gravi [e] (...) l'abolizione è desiderabile". Il Comitato conclude affermando che: "tutte le misure di abolizione dovrebbero essere considerate come un progresso verso il godimento del diritto alla vita. (...) Il Comitato è dell'opinione che il termine delitti più gravi (most serious crimes) debba essere interpretato in modo restrittivo, nel senso che la pena di morte dovrebbe essere una misura del tutto eccezionale (a quite exceptional measure)";

l'auspicio dell'abolizione della pena di morte è stato ribadito dall'assemblea delle Nazioni Unite nella risoluzione 2857 del 20 dicembre 1971 che dichiarava: "Allo scopo di garantire pienamente il diritto alla vita, di cui all'articolo 3 della Dichiarazione Universale, l'obiettivo principale da perseguire è la graduale restrizione delle categorie dei reati per i quali è applicabile la pena capitale, col proposito rivolto al fine ultimo ed auspicabile dell'abolizione di questa forma di punizione in tutti i Paesi";

l'8 dicembre 1977 l'Assemblea è tornata sull'argomento con la risoluzione 32/61 che affermava: "Obiettivo principale da perseguirsi, in materia di punizione capitale, è la progressiva restrizione della categoria dei reati per i quali si irroga la pena di morte, essendo l'intento rivolto all'abolizione generale di questa forma di punizione";

successivamente, con la risoluzione 35/172 del 15 dicembre 1980, l'assemblea chiedeva a tutti gli Stati di rispettare come standard minimo il contenuto degli articoli 6, 14 e 15 dell'ICCPR;

il 15 dicembre 1989 il secondo protocollo opzionale all'ICCPR ha definitivamente sancito la necessità dell'abolizione della pena di morte. Difatti, il suo primo articolo prevede, al comma 1, che: "nessuno che sia sottoposto alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo sarà giustiziato.", ribadendo al comma 2 che: "ogni Stato parte adotterà le misure necessarie all'abolizione della pena di morte nell'ambito della propria giurisdizione";

la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, all'articolo 37 lettera a) sancisce che: "né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni";

l'Italia ha, dal 1948, assunto una posizione nettamente abolizionista;

premessi altresì che:

ai sensi dell'articolo 4 della Costituzione iraniana, la legge islamica è "la fonte essenziale per tutti i rami della legislazione", tra cui la legislazione civile e penale;

la pena di morte è prevista per diversi reati, quali: omicidio, rapina a mano armata, stupro, blasfemia, apostasia, rapimento, tradimento, spionaggio, terrorismo, reati economici, reati militari, cospirazione contro il Governo, adulterio, prostituzione, omosessualità, reati legati alla droga;

ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento iraniano il potere di emettere ed eseguire le condanne alla pena capitale spetta al potere giudiziario, tuttavia, l'aumento del numero delle esecuzioni nel corso della presidenza di Hassan Rouhani è un dato incontrovertibile. Inoltre, il Presidente e i suoi ministri non si sono mai pronunciati contro l'elevato numero di esecuzioni in Iran;

per contro, il Report annuale 2014 sulla pena di morte in Iran elaborato da *Iran Human Rights* (IHR) evidenzia come, negli ultimi anni, l'opinione pubblica iraniana abbia manifestato una crescente sensibilità nei confronti dei possibili negativi effetti sulla società delle esecuzioni pubbliche. E' in corso un dibattito tra molti giuristi e pubblici ministeri iraniani in merito ai vantaggi e svantaggi delle pubbliche esecuzioni;

il Libro 1, Parte 2, Capitolo 10 del codice penale iraniano, sancisce i "castighi" e le misure disciplinari da adottare nei confronti dei minorenni;

l'entità della pena varia a seconda dell'età, del sesso e del grado di maturità e consapevolezza del minore, al momento in cui è stato commesso il crimine;

tuttavia, l'articolo 91 del codice penale iraniano sancisce che: "*In the cases of offenses punishable by hadd or qisas, if mature people under eighteen years do not realize the nature of the crime committed or its prohibition, or of there is uncertainty about their full mental development, according to their age, they shall be sentenced to the punishments prescribed in this chapter.*". Quanto prescritto dal presente articolo, pertanto, non esclude l'applicazione dello *qisas* (che ricomprende diverse pene corporali tra le quali, mutilazioni, frustate, e, nei casi di omicidio, la pena di morte) anche per individui che non hanno ancora compiuto di 18 anni di età, ma sono stati giudicati maturi e consci della natura del loro crimine. A suffragare tale interpretazione non posso non essere menzionate le recenti esecuzioni di due minorenni al momento del reato, ossia Fatemeh Salbehi di anni 23, impiccata il 13 ottobre 2015 per un reato commesso quando aveva 17 anni e Samad Zahabi, anche lui giustiziato per un reato commesso a 17 anni (CS162-14/10/2015 Amnesty International);

considerato che:

analizzando i dati elaborati sulla base di statistiche ufficiali dal paper "*Visualising executions in Iran 2011-2015*", emerge chiaramente come, solo nel 2012, in Iran sono state giustiziate 580 persone, un dato che non comprende le 200 esecuzioni notificate a *Iran Human Rights*, ma non confermate da fonti governative ufficiali;

come accaduto per il 2011, la maggior parte delle persone giustiziate (quasi il 76 per cento) era stato condannato per reati connessi con il traffico e l'assunzione di sostanze stupefacenti, così come 20 delle 60 di quelle giustiziate pubblicamente;

più dell'80 per cento delle persone giustiziate per reati connessi alla droga, nel corso del processo, non è identificato per nome ed è pertanto molto difficile per le ONG avere una conferma dei capi d'accusa. Almeno un caso, nel 2011, ha riguardato una persona inizialmente condannata a morte per aver preso parte a proteste contro il regime e in seguito giustiziata con accuse connesse al traffico di stupefacenti. Zahara Bahrami, difatti, fu arrestata nel dicembre del 2009 dopo aver preso parte alle proteste legate alle controverse elezioni presidenziali tenutesi pochi mesi prima. Dopo l'arresto, la Bahrami fu segregata per mesi senza poter essere contattata dal proprio avvocato e, infine condannata alla pena capitale per *moharebeh*, un delitto previsto dal codice penale iraniano, che punisce chiunque ponga in essere un'offesa contro l'Islam o lo Stato. Tuttavia, qualche mese più tardi Zahara Bahrami subì un nuovo processo, che si concluse con la condanna alla pena capitale per il possesso di narcotici e la conseguente esecuzione nel gennaio del 2011;

molto spesso è impossibile per le ONG sapere quali condanne alla pena capitale per reati connessi alla droga siano effettivamente emesse in relazione al consumo e traffico di sostanze stupefacenti e quali, invece, traggano in realtà origine da motivazioni politiche o religiose;

nel 2012 le centinaia di esecuzioni condotte ogni anno dall'Iran in relazione a reati per droga hanno destato l'attenzione della comunità internazionale. Numerose ONG per la difesa dei diritti umani, sia iraniane sia internazionali, hanno intrapreso un attento monitoraggio delle esecuzioni connesse a tali reati;

nei mesi immediatamente successivi all'elezione di Hassan Rouhani quale Presidente della Repubblica islamica dell'Iran, il numero delle esecuzioni ha subito un netto aumento (il 16 per cento in più del 2012) e più dei due terzi delle condanne è stato eseguito nei mesi immediatamente successivi l'elezione del nuovo Presidente. Difatti, almeno 687 persone sono state giustiziate nel 2013, di cui almeno 3 erano minorenni e 30 donne, tra queste 21 erano state condannate a morte per reati connessi alla droga;

nel 2014 le esecuzioni per reati connessi alla droga confermate sono state almeno 367, tra queste 2 erano minorenni e 18 donne, segnando un complessivo incremento del 10 per cento rispetto all'anno precedente;

nel marzo del 2014, Yuri Fedotov, direttore esecutivo dell' Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), in occasione di un congresso internazionale tenutosi a Vienna nel marzo 2014, ha dichiarato: "*Iran takes a very active role to fight against illicit drugs*", ciononostante, nello stesso anno alcuni ufficiali iraniani hanno ammesso per la prima volta che le esecuzioni non hanno rappresentato un efficace rimedio per contrastare il traffico e il consumo di droga;

giòva ricordare che, in Iran, ai sensi degli articoli da 1 a 6 della *Anti Narcotics Law* dell'8 novembre 1997, i reati per droga puniti con la pena di morte sono: il contrabbando di più di 5 chilogrammi di oppio o cannabis; l'acquisto, trasporto e occultamento di più di 5 chilogrammi di oppio o cannabis; contrabbando, traffico, produzione, distribuzione e esportazione di più di 30 grammi di eroina, morfina, cocaina o dei loro derivati;

l'articolo 32 della suddetta norma rende di fatto impossibile per l'imputato poter ricorrere in appello, è bene inoltre ricordare che, tali reati, sono giudicati, per la maggior parte, da tribunali rivoluzionari, noti per trascurare i più elementari diritti civili e processuali;

considerato altresì che:

nel luglio del 1999 è stato istituito il primo *country office* a Teheran dell' Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, a seguito della firma di un memorandum d'intesa tra il Governo iraniano e l'UNODC;

nel periodo che va dal 1999 al 2004 il supporto dell'UNODC all'Iran è stato fornito nell'ambito del programma NORUOZ (*Narcotics Reduction Unitized Programme*);

dal 2010, l'UNODC e il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran, hanno sviluppato, in riferimento al periodo 2011-2014, un nuovo programma multilaterale di collaborazione tecnica, logistica e finanziaria per la lotta al crimine e alla droga in Iran;

il nuovo programma, definito UNODC *Country Programme (CP)*, lanciato ufficialmente nel marzo del 2011, è destinato a potenziare e consolidare il supporto all'azione portata avanti a livello nazionale per il contrasto al consumo e al traffico di stupefacenti;

l'implementazione dell'UNODC *Country Programme* si basa su una serie di sottoprogrammi e progetti destinati a specifici scopi, ognuno dei quali mira al raggiungimento di un determinato obiettivo nella lotta al traffico e consumo di droga;

in linea di principio l'UNODC si oppone alla pena di morte per reati di droga, ma di fatto i suoi programmi, incardinati sulla normativa nazionale, finiscono per incoraggiare le esecuzioni capitali;

Il successo dei programmi si misura dall' aumento del numero di arresti, di condanne e dalle dimensioni dei sequestri, rischiando così di incrementare il numero delle condanne a morte emesse dall'Iran;

nonostante l'aumento di esecuzioni legate ai reati di droga, nel febbraio 2015 il direttore esecutivo dell'UNODC, ha annunciato l'attuazione imminente di un piano anti-droga in Iran della durata cinque anni , ribadendo che "nessun paese può competere con l'Iran per quanto riguarda la quantità di sostanze stupefacenti scoperte e sequestrate". L'agenzia, tuttavia, ha rifiutato di rivelare quali paesi avrebbero contribuito al prossimo pacchetto di aiuti e finanziamenti;

l'Italia, tra il 1999 e il 2014, ha finanziato direttamente (per un totale di 2,312,077 dollari) i seguenti sottoprogrammi: V04- Drug Demand Reduction and HIV Control (Sub-programme 2, E51- Combined Interdiction Unified Strategy for Iran - CYRUS, E52- Drug Abuse Reduction Unified Strategy for Iran - DARIUS, E53- Legal Assistance to Iran, E54- Participatory Experiences Empowering Local Initiatives in Iran - PERSEPOLIS, I53- Promotion of Regional and International Cooperation in Drug Control, I55- Nationwide Drug Prevention Measures in the Islamic Republic of Iran, S12- Improvement of Iranian Legislative and Judicial Capacity to Tackle Organized Crime and Money Laundering and Promotion of Mutual Legal Assistance;

nel 2013 il Governo danese ha sospeso i finanziamenti ai programmi UNODC per la lotta al traffico di droga in Iran, in modo da non essere più indirettamente responsabile dell'esecuzione di centinaia di persone ogni anno;

impegna il governo a :

porre come condizione alla cooperazione e al finanziamento dei programmi UNODC una moratoria sulla pena di morte per i reati legati alla droga, o in assenza di tale condizione sospendere gli stessi finanziamenti;

fare pressione sui vertici dell'UNODC affinché forniscano un trasparente resoconto dei programmi finanziati e dei programmi in fase di elaborazione e attuazione.

ORELLANA

AMATI